



A S S O C I A Z I O N E C O S M O S S A U N A C L U B

Codice Fiscale n.92008580372

CON SEDE IN BOLOGNA, VIA BOLDRINI 16

####

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

IN DATA 04 GIUGNO 1998

####

Oggi, 04 giugno 1998 alle ore 09.00, presso la sede sociale in Bologna, Via Boldrini n. 16 si e' riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche statutarie e conseguente adozione di nuovo testo di statuto
- 2) Cambio organo amministrativo.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, sig. Giorgio Covato il quale dopo avere constatato che e' presente il numero di associati richiesto per le assemblee straordinarie, dichiara la presente assemblea valida e costituita per deliberare e chiama a fungere da segretario il Sig. Carmelo Covato, nomina che l'Assemblea ratifica.

Il Presidente prendendo la parola sul primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che si rende necessario al fine di adeguarsi ai nuovi dettami legislativi in materia di enti non commerciali modificare lo statuto cosi' come previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Al secondo punto all'O.di.G. il Presidente spiega le motivazioni per cui ha deciso di non ricoprire piu' la carica conferitagli e propone all'Assemblea di nominare un nuovo consiglio direttivo.

Dopo breve discussione nel corso della quale il Presidente da ulteriori chiarimenti in merito, l'Assemblea all'unanimita' di voti,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto proposto dal Consiglio direttivo in tutte le sue parti;
- di accettare le dimissioni del consiglio direttivo ringrazionandolo per l'attivita' prestata a favore della associazione;
- di nominare il nuovo consiglio direttivo attribuendo le cariche come segue:

- Presidente il signor Carmelo Covato nato a Modica (RG) il 28 maggio 1993 e residente in Bologna via Pietro de Cubertin n. 4

- Vice Presidente il signor Giorgio Covato nato a Modica (RG) il 19 febbraio 1961

e residente in Bologna via Sant'Isaia n. 67/2

- membro il signor Lucio Calandrella nato a Morcone (BN) il 05 novembre 1965 e residente in Bologna via Di Vittorio 31.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Giorgio Covato)

Giorgio Covato

IL SEGRETARIO

(Carmelo Covato)

Covato Carmelo



2° UFFICIO
DELLE ENTRATE
BOLOGNA

Registrato il 29 GIU. 1998 Serie 3A al n° 10983
Corrisposte Lire 257.000 * (Duecentocinquantesette mila)
Come da pacco n° 64001

IL DIRETTORE
Dirigente Superiore Amministrativo
(Dott. Enrico Sangermano)





STATUTO

Titolo I

Principi Fondamentali

ART.1

E' costituita una associazione denominata **COSMOS SAUNA CLUB**.

L'associazione ha sede in Bologna via Boldrini 16 e potra' istituire altre sedi, succursali e recapiti in Italia.

ART.2

L'Associazione puo' aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, ad altre Associazioni od enti quando cio' torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potra' operare a livello nazionale per tramite e con l'ausilio di organizzazioni, centri, associazioni, enti giuridici e non, comunque ad essa collegati in funzione del raggiungimento delle proprie finalita'.

ART.3

L'associazione non ha finalita' di lucro e nel costituirsi assume come principi fondamentali il perseguimento di finalita' di ricreazione sociale, realizzazione di interessi a valenza collettiva, promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunita' regionale e nazionale per la realizzazione di interessi collettivi.

L'associazione non potra' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Titolo II

Scopi

ART.4

Lo scopo dell'associazione e' promuovere e favorire attivita' ricreative e culturali tra i Soci, tali che consentano la riunione tra questi, nonche' attivita' volte alla cura estetica

del corpo e ad attivita' sportive.

A tale fine l'Associazione potra' organizzare incontri, concerti, programmazione di film e videocassette.

Sara' inoltre facolta' dell'Associazione gestire al fine dell'appagamento degli scopi che le sono propri le seguenti attivita':

- a) una palestra con le relative attrezzature e sala per massaggi un solarium, locali adibiti a sauna ed altri ad idromassaggio;
- b) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti culturali, ricreativi, e sportivi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative;
- c) allestire e gestire un bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;
- d) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attivita' di natura commerciale per autofinanziamento: in tale caso dovra' osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- e) per le attivita' continuative l'Associazione potra' assumere personale dipendente, anche non soci.

L'associazione potra' infine svolgere in genere tutte le attivita' che si riscontrano utili per il raggiungimento dei fini che si propone.

Titolo III

Patrimonio e mezzi finanziari

ART.5

Il patrimonio della associazione e' costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprieta' dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di



bilancio;

- dalle elargizioni, donazioni, lasciti disposti in suo favore;
- da ogni entrata destinata ad incrementarlo;

ART.6

I mezzi finanziari di esercizio di cui l'associazione dispone per il proprio funzionamento sono:

- a) le quote associative annuali e le contribuzioni dei soci;
- b) i contributi delle amministrazioni statali e di altri enti;
- c) le eventuali rendite delle attivita' patrimoniali;
- d) i contributi volontari anche di non soci;
- e) dal ricavato di cio'che verra' corrisposto come corrispettivo per i servizi forniti dall'Associazione compresa la gestione di bar e/o punti di ristoro
- e) ogni, altra entrata, (svolta per la raccolta di fondi).

L'esercizio finanziario della associazione e' annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Titolo IV

Soci

ART.7

Sono soci della associazione tutti coloro che sono ad essa iscritti.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiorenne, il diritto di voto a tutte le assemblee.

I soci possono essere persone singole, associazioni ed enti; e si distinguono, pur avendo uguali diritti, in ordinari e sostenitori, in relazione alla entita' delle quote di associazione che viene determinata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro (persone fisiche o enti) che aspirano a fruire dei servizi e delle iniziative dell'Associazione, previa domanda alla stessa, e vengono ammessi a farne parte con delibera del Consiglio e sono in regola con le quote associative stabilite dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche,





gli enti pubblici e privati e qualunque altro organismo cui sia stata attribuita tale qualifica dal Consiglio a seguito del fattivo e consistente sostegno morale, operativo e finanziario da essi apportato all'Associazione.

I soci sostenitori sono chiamati a costituire gruppo di lavoro per contribuire allo sviluppo di determinate iniziative dell'Associazione. La loro attività, volontaria, occasionale e gratuita verrà coordinata dal Consiglio.

L'Associazione si riserva inoltre di deliberare, su proposta del Consiglio e degli associati altri settori di attività.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad approvare ed osservare sia lo statuto che i regolamenti dell'associazione stessa; contestualmente alla domanda deve versare all'associazione un importo pari alla quota annuale deliberata dal consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità,
- per espulsione;
- per dimissioni;
- per recesso.

L'espulsione del socio è deliberata insindacabilmente dal Collegio Direttivo per gravi inadempienze e/o comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Titolo V

Organi sociali

ART.8

Gli organi statutari della associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
- e se nominato dall'Assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo e

il Collegio dei Revisori.

Titolo VI
Assemblea dei Soci

ART.9

L'assemblea generale dei soci e' competente a deliberare :

- a) approva l'indirizzo generale della associazione, formulato dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge ogni cinque anni il Consiglio direttivo, e eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera le modifiche al presente statuto;
- d) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo compilati a cura del consiglio direttivo ed approvati dal collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delibera altresì l'istituzione di altri organi temporanei e permanenti dell'associazione, determinando gli scopi e le modalita' di funzionamento.
- f) delibera sullo scioglimento anticipato della Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio Sociale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

ART.10

L'assemblea e' costituita da tutti i soci di cui all'art.7 iscritti alla associazione da almeno sessanta giorni ed in regola con i versamenti. (e' l'organo sovrano dell'Associazione stessa).

ART.11

Ciascun socio avente diritto al voto puo' farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, con delega scritta.

ART.12

Ciascun delegato non puo' farsi portatore di non più di tre deleghe.

ART.13

L'assemblea dei soci e' convocata dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro centoventi giorni



dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Essa puo' tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La data e l'ordine del giorno della assemblea generale dei soci vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.14

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati a tutti i soci di cui all'art.10 con avviso esposto presso la sede dell' Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita, ed in caso di particolare urgenza almeno 5 giorni prima della data fissata.

ART.15

Le sedute dell'assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo; l'assemblea nomina uno scrutatore e uno o piu' segretari se necessario.

ART.16

L'assemblea e' valida in prima convocazione se vi partecipi almeno la meta' dei soci. In seconda convocazione, da tenersi con le stesse modalita' della prima ma in giorno diverso, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

ART.17

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti come espressamente previsto al secondo comma dell'art. 2532 C.C.; per le delibere di cui ai punti c) ed e) del successivo art.18 e' necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti degli intervenuti.

TITOLO VII

Consiglio Direttivo

ART.18

Il Consiglio Direttivo si compone di:





- a) un numero di membri variabile da tre a cinque, scelti fra gli associati di tutte le categorie, nominati dalla assemblea de soci;
- b) i consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti;
- c) qualora nel corso del quinquennio venga a mancare per dimissioni e per altro motivo un membro del consiglio direttivo, questo sara' cooptato dai membri rimasti in carica e scadra' alla data di scadenza naturale dell'intero consiglio;
- d) il consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;
- e) il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il presidente, vice presidente, il segretario generale, il tesoriere, gli altri membri di quelle altre cariche che ritiene opportuno per il buon funzionamento della associazione;
- f) le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti;
- g) le votazioni devono essere effettuate a maggioranza e sono sempre palesi, salvo che per le cariche ed attribuzioni o per questioni personali, nel qual caso si procede a scrutinio segreto. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.

ART.19

Il Consiglio Direttivo:

- a) formula ogni anno il programma dell'attivita' della associazione che presenta per l'approvazione all'assemblea dei soci e ne cura la applicazione;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della assemblee determinando annualmente la misura della quota associativa;
- c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, rimettendolo

all'assemblea dei soci;

d) se ritenuto utile, puo' nominare al suo interno, una giunta esecutiva, cui delegare parte dei propri poteri;

e) si puo' valere, per l'attuazione dei fini sociali, dell'opera di persone particolarmente qualificate alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici della associazione;

f) esamina ed approva le relazioni del lavoro svolto dal presidente, nonche' i piani di organizzazione e di attivita' elaborati dallo stesso presidente.

TITOLO VIII

Il Presidente

ART.20

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale, presiede il consiglio direttivo, vigila perche' siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal Vice Presidente.

TITOLO IX

Bilancio ed avanzi di gestione

ART.21

Il consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio che deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori (se nominato).

Il bilancio unitamente alle relazioni, dovra' essere depositato e messo a disposizione per prenderne visione, presso la sede dell'associazione nei dieci giorni precedenti all'assemblea convocata per l'approvazione.

In sede di approvazione di bilancio l'assemblea deliberera' sulla destinazione degli avanzi di gestione che dovranno



comunque essere utilizzati esclusivamente per le finalita' istituzionali essendo espressamente vietata ogni forma sia diretta che indiretta di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le attivita' istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO X

Il Collegio dei Revisori

ART.22

Quando l'assemblea lo ritenga opportuno, su proposta del Consiglio Direttivo od anche per iniziativa della maggioranza assembleare, puo' essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente e di due membri, nominati ogni tre anni dall'assemblea dei Soci, piu' due supplenti.

ART.23

Sono funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

- a) verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) esaminare ed esprimere pareri sui bilanci preventivi e consuntivi.

TITOLO XI

Disposizioni finali e liquidazione

ART.24

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa imposizione della legge.

ART. 25





04 G

Per qualunque causa il rapporto associativo si interrompesse il socio recedente o decaduto non avra' diritto al rimborso delle quote versate ne' di pretendere quote del fondo comune.

In caso di decesso del socio le quote sono trasferibili per atto mortis causa.

TITOLO XI

Clausula Arbitrale

ART. 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e la Associazione, fra i soci e il Consiglio Direttivo, fra i soci stessi, in ordine all'esecuzione e all'interpretazione del presente statuto verra' devoluta inappellabilmente ad un Collegio Arbitrale che giudichera' in modo irrituale con preventiva rinuncia delle parti al ricorso riconoscendo fin da ora il lodo arbitrale come espressione della volonta' contrattuale.

Il Collegio Arbitrale sara' composto da un numero dispari di membri nominati uno per ciascuna delle parti contendenti ed il Presidente e l'arbitro per rendere dispari il collegio di comune accordo fra le pari.

In caso di disaccordo sulle nomine vi provvedera' il Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Bologna nominera' pure l'arbitro di parte che non fosse stato tempestivamente nominato nel termine di trenta giorni.

ART. 27

Per quanto non disposto valgono le norme di legge in materia di Enti contenute nel libro I del C.C. e in subordine alle norme contenute nel libro V del C.C.

Stefano Covato
Covato Covato



2° UFFICIO delle ENTRATE di BOLOGNA
via Paolo Nanni Costa n° 23 - 40100 BOLOGNA
E' allegato dell'atto registrato al
n° 10983 della serie 34

IL DIRETTORE
Dirigente
(dott. Enrico Sangermano)